



Assegno

Il protesto dell’assegno determina generalmente tre tipi di conseguenze:

- *iscrizione nell’archivio C.A.I.*(Centrale Allarme Interbancaria) gestito dalla Banca d’Italia per informazioni utili al sistema creditizio (banche e uffici postali);

- *sanzione amministrativa* (L. 386/90 – D.Lgs. 507/99) applicata dall’Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura);

- *iscrizione nel* Registro Informatico dei Protesti.

Nel caso di protesto avvenuto per *mancanza fondi*, effettuando il pagamento entro 60 gg. è possibile evitare l’iscrizione al CAI e la sanzione amministrativa. La prova del pagamento deve essere fornita alla banca trattaria e al pubblico ufficiale che ha levato il protesto (Notaio, Segretario Comunale, Ufficiale Giudiziario o Banca d’Italia).

Gli assegni postali vengono protestati dalla Stanza di Compensazione della Banca d'Italia con sede a Roma o Milano.

Per l’assegno, a seguito dell’avvenuto pagamento, non è possibile richiedere direttamente alla Camera di Commercio la cancellazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 77/55 s.m. (Corte Costituzionale Sent. 70/2003 e Ord. 84/2004). Per procedere alla cancellazione, l’interessato,

decorso un anno senza subire ulteriori protesti, dovrà prima ottenere la *riabilitazione* dal Tribunale e poi richiedere alla Camera di Commercio la cancellazione dal Registro Protesti.

Modulistica

Contatti

Unità organizzativa

Ufficio Protesti

Responsabile

Antonello Della Monica

Indirizzo

Via Generale Clark 19/21

CAP

84131

Telefono

0893068497

Email

protesti@sa.camcom.it

Ultima modifica

Martedì 21 Luglio 2020

Condividi

Reti Sociali

Condividi questa pagina

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
No votes yet

Aliquota